



**COMUNE DI
MARSCIANO**

Largo Garibaldi 1
06055 Marsciano
(PG)
C.F. 00312450547

Tel. 075-87471
fax 075-8747288

pec:
comune.marsciano@postacert.umbria.it

sito internet:
www.comune.marsciano.pg.it

CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 **VADEMECUM INFORMATIVO SULLE RIAPERTURE – FOCUS SULLE** **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED EVENTI CONSENTITI.**

In relazione alle vigenti norme, che in funzione dell'evoluzione epidemica potranno subire ulteriori aperture e/o restrizioni con il presente documento la struttura emergenziale C.O.C. del Comune di Marsciano, intende fornire un condensato delle norme e degli iter procedurali in tema di eventi pubblici dal vivo all'aperto e/o al chiuso.

Attività consentite alla luce del Decreto Legislativo n°52 del 22/04/2021 ad oggi in vigore.

Eventi al chiuso		
Luoghi	Numeri consentiti	Protocolli sanitari
Sale teatrali, sale da concerto, live club, cinema e altri locali similari	50% della capienza autorizzata (vedasi collaudo/agibilità locale)	Linee guida vigenti (così come aggiornate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021).
*Esclusivamente con posti a sedere preassegnati con distanziamento di 1 metro garantito.	Comunque non superiore a 500 unità	Tematica: <u>Cinema e spettacoli dal vivo</u>

Per le casistiche sopra riportate non risulta necessario redigere piano sicurezza e/o richiedere nulla osta in quanto i locali delle tipologie elencate risultano già essere stati autorizzati dalla Commissione Pubblici Spettacoli ed in possesso di collaudo e proprie procedure di gestione emergenze (antincendio, evacuazione etc..).

Altresì risulta obbligatorio che il soggetto organizzatore si doti dello specifico protocollo sanitario in attuazione delle linee guida previste e a tal uopo predisponga idoneo personale per l'attuazione delle misure di prevenzione sanitaria.

Eventi all'aperto		
Luoghi	Numeri consentiti	Protocolli sanitari
Stadi, arene e/o spazi pubblici occasionalmente utilizzati e allestiti per eventi.	50% della capienza autorizzata (vedasi collaudo/agibilità per il solo caso di impianto esistente esempio stadio)	Linee guida vigenti (così come aggiornate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021).
*Esclusivamente con posti a sedere preassegnati con distanziamento di 1 metro garantito.	Comunque non superiore a 1.000 unità	Tematica: <u>Cinema e spettacoli dal vivo</u>

Per le casistiche sopra riportate risultava di norma necessario:

- Redigere Piano di Sicurezza (normativa ministero interno per eventi pubblici – circolare Gabrielli ecc.), ivi compreso allestimento di idoneo servizio antincendio, sanitario e di prevenzione covid19 (sono obbligatorie: planimetria evento, quantificazione addetti gestione pubblico e esodo, procedure di emergenza, calcolo delle vie di esodo, comunicazione sanitaria 118 ecc.);

CON LEGGE N°120 DELL'11/09/2020 E' STATA ADOTTATA UNA NORMA SPERIMENTALE DI SEMPLIFICAZIONE DISEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATA:

Art. 38 - bis

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

RIMANE OBBLIGATORIO:

- Effettuare la comunicazione di pubblica manifestazione alla Questura di Perugia (modello 95);
- Dotarsi dello specifico protocollo sanitario Covid-19 in attuazione delle linee guida previste e a tal uopo predisponga idoneo personale per l'attuazione delle misure di prevenzione sanitaria.
- Se del caso, richiedere occupazione suolo pubblico e/o provvedimenti di limitazione del traffico veicolare e/o della sosta;

n.b.:

- **nulla osta, permessi e autorizzazioni vanno richieste con congruo anticipo (almeno 20 giorni) sull'evento al fine di permettere agli Uffici di valutare ogni criticità.**
- **Particolari tipologie di eventi che non si inseriscono nelle fattispecie previste dalle linee guida e/o presentano dubbi interpretativi verranno preliminarmente fatte oggetto di specifico quesito alla Prefettura ed al C.O.R. Regionale;**

È d'obbligo, infine, evidenziare che la responsabilità civile e penale dell'organizzazione degli eventi ricade in capo al Legale Rappresentante del soggetto giuridico che assume il ruolo di organizzatore. Al soggetto organizzatore compete oltre che la predisposizione degli adempimenti previsti anche l'applicazione di tutte le norme e misure preventive richieste.